



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Dal 22 novembre al 6 dicembre contributi per ristoranti, bar, piscine e catering
- La proroga dell'autodichiarazione aiuti di Stato COVID
- L'amministratore e il compenso da lavoro dipendente
- Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa
- L'acconto Iva di dicembre

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



7

Il Giudice ha sentenziato



.....	10
In breve.....	12
Dal 22 novembre al 6 dicembre contributi per ristoranti, bar, piscine e catering.....	12
La proroga dell'autodichiarazione aiuti di Stato COVID	14
L'Approfondimento – 1	16
L'amministratore e il compenso da lavoro dipendente	16
L'Approfondimento – 2	21
Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa.....	21
L'Approfondimento – 3	32
L'acconto Iva di dicembre.....	32

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Nuove regolarizzazioni nella legge di Bilancio	IL SOLE 24 ORE 28.11.2022	Il disegno di legge di Bilancio 2023 prevede alcune nuove forme di regolarizzazione che riguardano anche le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2021. Per questo motivo è possibile versare per intero le imposte e gli interessi, nonché una sanzione minima pari a 1/18 del minimo edittale. La somma complessiva potrà essere corrisposta in 8 rate trimestrali, con prima rata in scadenza il 31.03.2023.
Partita Iva "apri e chiudi"	IL SOLE 24 ORE 29.11.2022	Il disegno di legge di Bilancio 2023 intende contrastare i fenomeni di frode realizzati attraverso la costituzione di ditte individuali o società a responsabilità limitata semplificata, caratterizzate da brevi periodi di operatività, mancato rispetto degli obblighi di versamento fiscali e contributivo e l'uscita di ogni bene per la successiva riscossione, una volta chiusa l'attività.
Prelievo su extraprofitti	ITALIA OGGI 29.11.2022	Il disegno di legge di Bilancio 2023 introduce il contributo di solidarietà temporaneo previsto dal regolamento (UE) 6.10.2022 n. 2022/1854, che permette alle autorità nazionali degli Stati membri di generare entrate supplementari a favore delle famiglie e delle imprese colpite dall'impennata dei prezzi dell'energia.
Cancellazione delle cartelle e definizione agevolata dei carichi	ITALIA OGGI 29.11.2022	La bozza della legge di Bilancio 2023 contiene due misure relative alla pace fiscale: l'annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati all'Agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2015 e per importi più elevati la possibilità di una definizione agevolata con il pagamento del solo capitale. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 30.06.2022 di importo superiore a 1.000 euro, è possibile effettuare il pagamento della quota capitale in un'unica soluzione entro il 31.07.2023 oppure in forma dilazionata, in massimo 18

		rate con interessi calcolati al tasso del 2% annuo. Per aderire alla definizione, occorre presentare entro il 30.04.2023 una dichiarazione all'agente della riscossione, con modalità esclusivamente telematiche.
Imu non dovuta per immobili occupati	ITALIA OGGI 29.11.2022	La bozza della legge di Bilancio 2023 prevede che dal 1.01.2023 non si deve corrispondere l'Imu per gli immobili inutilizzabili a seguito dei reati di violazione di domicilio (art. 614, c. 2 c.p.) e invasione di terreni e edifici (art. 633 c.p.).
Cessione dei bonus edilizi con remissione in bonis	ITALIA OGGI 29.11.2022	La comunicazione di cessione del credito o di sconto in fattura, relativamente alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue di quelle sostenute nel 2020, può essere inviata entro il 30.11.2022 avvalendosi della remissione in bonis e versando 250 euro di sanzione. La procedura è valida sia per i primi invii omessi al 29.04.2022, sia per correggere gli errori sostanziali dei modelli già inviati.
Anomalie risolte nel modello Redditi	IL SOLE 24 ORE 29.11.2022	L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il software di compilazione e di controllo dei modelli Redditi 2022 risolvendo un'anomalia. Non era infatti possibile in alcuni casi di indicare il codice "1" nella casella "Situazioni particolari" del frontespizio per segnalare l'avvenuto scomputo da alcuni crediti d'imposta del quadro RU dell'eccedenza di aiuti emergente dalla dichiarazione sostitutiva e non allocata internamente a essa.
Costi "black list" deducibili nel limite del valore normale	ITALIA OGGI 30.11.2022	Il disegno di legge di Bilancio 2023 ripristina il limite di deducibilità dei costi «black list». In questo modo le spese sostenute verso talune giurisdizioni estere saranno deducibili solo limitatamente, fino a concorrenza del loro valore normale, ai sensi dell'art 9 Tuir.
Ravvedimento operoso rateizzato	ITALIA OGGI 01.12.2022	La bozza di legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità, dal prossimo anno, di rateizzare con sanzioni ridotte il ravvedimento operoso in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima

rata il 31.03.2023.

<p>Bonus per beni strumentali nuovi</p>	<p>ITALIA OGGI 01.12.2022</p>	<p>Non sono previste proroghe per il bonus per i beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, diversi da quelli 4.0 dopo il 31.12.2022.</p>
<p>Definizione agevolata liti pendenti</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 02.12.2022</p>	<p>La definizione delle liti pendenti è consentita con pagamenti ridotti a seconda dello stato del procedimento e dell'esito dell'ultima sentenza. È possibile inoltre accedere alla conciliazione giudiziale con l'Agenzia delle Entrate, anche per i procedimenti pendenti in Cassazione.</p>
<p>Nuova definizione agevolata</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 02.12.2022</p>	<p>La nuova definizione agevolata sui carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30.06.2022 offre un'ulteriore opportunità anche ai contribuenti esclusi dalle vecchie rottamazioni e per coloro i quali si è determinata l'inefficacia delle tre precedenti edizioni della rottamazione delle cartelle e del saldo e stralcio.</p>
<p>Premi di produttività</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 03.12.2022</p>	<p>L'art. 15 del disegno di legge di Bilancio 2023 stabilisce che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'art. 1, c. 182 della legge 28.12.2015, n. 208, è ridotta al 5%, per i premi e le somme erogate nel 2023.</p>

L'Agenzia interpreta




<p>Società extra Ue senza obbligo di e- fattura</p>	<p>INTERPELLO N. 575 DEL 25.11.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che per la società extra Ue non sussiste l'obbligo della fattura elettronica tramite rappresentante fiscale in Italia. Per tali soggetti, infatti, non è obbligatorio che la fattura sia elettronica.</p>
<p>Bonus energia compensabile fino al 30.06.2023</p>	<p>CIRCOLARE N. 36/E DEL 29.11.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha comunicato che i crediti di imposta per bonus energetici del 3° e del 4° trimestre 2022 sono utilizzabili in compensazione fino al 30.06.2023, a condizione che entro il 16.03.2023 comunichino l'importo del credito maturato nell'anno 2022.</p>
<p>Proroga per l'autodichiarazione aiuti di Stato</p>	<p>PROVVEDIMENTO N. 439400/2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha prorogato al 31.01.2023 il termine per l'invio dell'autodichiarazione aiuti Covid e per la restituzione degli aiuti eccedenti i massimali.</p>
<p>Adempimento spontaneo di redditi esteri non dichiarati</p>	<p>PROVVEDIMENTO N. 439255/2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha reso disponibili i dati relativi ai redditi di fonte estera percepiti dal 2018, come trasmessi dalle amministrazioni estere, al fine di favorire il corretto assolvimento degli obblighi tributari e l'emersione spontanea di basi imponibili.</p>
<p>Convenzione di lottizzazione edilizia</p>	<p>INTERPELLO N. 576 DEL 25.11.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ritiene che, in caso di risoluzione di una convenzione di lottizzazione edilizia, non si deve applicare nessun regime fiscale agevolativo sull'atto di retrocessione delle aree dal comune ai lottizzanti.</p>
<p>Regime call of stock</p>	<p>INTERPELLO N. 574 DEL 25.11.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che nel momento in cui si opta per il regime di diritto europeo c.d. call of stock, è possibile sostituire il destinatario della merce, purché sia precedente al suo prelievo e non vi sia soluzione di continuità tra i rispettivi contratti.</p>

Pir alternativi	INTERPELLO N. 577 DEL 25.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che l'ammissibilità nell'ambito dei Pir alternativi degli strumenti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione è dovuta dal fatto che il sottostante dell'operazione sia rappresentato da crediti di imprese obiettivo della misura agevolativa.
Credito d'imposta energia per enti non commerciali	CIRCOLARE N. 36/E DEL 29.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha affermato che i crediti d'imposta per energia e gas dei vari decreti Aiuti spettano anche alle imprese agricole e agli enti non commerciali che esercitano l'attività d'impresa.
Credito d'imposta per caro bollette	CIRCOLARE N. 36/E DEL 29.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai crediti d'imposta per acquisti di energia e gas naturale. È possibile effettuare il conteggio fai-da-te per individuare l'esatto ammontare dei consumi se le fatture comprendono anche i costi riferiti a mensilità in trimestri differenti. Le imprese senza parametri di raffronto con il 2019 possono utilizzare come valore di riferimento la somma del valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia all'ingrosso e del prezzo di dispacciamento.
Fuori dall'esterometro l'acquisto di smart box	INTERPELLO N. 579 DEL 30.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che i dati relativi agli acquisti di smart box non devono essere comunicati con l'esterometro, in quanto sono voucher multiuso il cui successivo trasferimento sul territorio nazionale è assimilabile a quelli di denaro o crediti in denaro fino al momento del loro riscatto.
Nuovo modello di avviso di intimazione	PROVVEDIMENTO DEL 29.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha approvato il nuovo modello di avviso di intimazione ai sensi dell'art. 50 Dpr 602/1973.
Superbonus per ascensore esterno all'edificio	INTERPELLO N. 580 DEL 30.11.2022	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che è ammesso al superbonus la spesa condominiale per realizzare l'ascensore esterno all'edificio, anche in

assenza di disabili o over 65.

Il Giudice ha sentenziato



<p>Prova del ricevimento dell'avviso di notifica</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 10012/2022</p>	<p>La Cassazione ha sancito che la prova del perfezionamento della notifica tramite il servizio postale di un atto non consegnato al destinatario, può essere data solo mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale (Cad).</p>
<p>Riduzione Imu per immobile inagibile o inabitabile</p>	<p>CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA N. 4173/2022</p>	<p>La Corte di Giustizia Tributaria ha chiarito che non è sufficiente l'istanza del contribuente e la presentazione di una perizia tecnica di un professionista per ottenere l'agevolazione Imu, con il pagamento dell'imposta in misura ridotta del 50%, relativamente a un fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile, in quanto l'inagibilità può essere riconosciuta solo in presenza di un degrado dell'immobile non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.</p>
<p>Indeducibilità dei costi per operazione inesistente</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 45114/2022</p>	<p>La Cassazione ha sancito che, in caso di operazione giuridicamente inesistente e, quindi, in presenza di un contratto nullo, i costi non possono dedotti.</p>
<p>Acconti Ires Srl in trasparenza fiscale</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 34262/2022</p>	<p>La Cassazione ha chiarito che gli acconti Ires di una società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria che abbia optato per il regime di trasparenza sono dovuti dai soci, anche se nel primo periodo successivo all'opzione di opzione, l'obbligo rimane a carico della società.</p>
<p>Dolo eventuale per la dichiarazione fraudolenta</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 42606/2022</p>	<p>La Cassazione ritiene sufficiente il dolo eventuale per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti.</p>

Prestazioni sanitarie esenti da Iva	CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA C-458/21	La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che non rientrano nella nozione di prestazioni sanitarie ai fini dell'esenzione dall'Iva, i servizi di accertamento dell'esattezza della diagnosi di una malattia e di ricerca delle possibilità di cura all'estero, commissionati da una compagnia di assicurazione.
Esenzione Imu automatiche per le scuole	CORTE DI CASSAZIONE N. 35123/2022	La Cassazione ha affermato che il livello delle tariffe di una scuola paritaria non può determinare in automatico l'esenzione Imu, in quanto l'automatismo scatta solamente al contrario e cioè quando gli importi chiesti alle famiglie superano il 50% del costo del servizio.
Detrazione Iva e conoscenza della frode	CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA C-596/21	La Corte di Giustizia Europea ha sancito che non deve essere riconosciuta la detrazione dell'Iva per il cessionario a conoscenza della frode.
Comodato d'uso gratuito	CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI REGGIO EMILIA N. 204/2022	La Corte di Giustizia Tributaria ha precisato che nel comodato gratuito, la prova di un rapporto di parentela o la presenza di un contratto scritto permette di superare la presunzione del Fisco di un maggior reddito da locazione. Diversamente, occorre versare l'Irpef.
Conoscenza della frode per detrazione Iva	CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA C-512/21	La Corte di Giustizia ha stabilito l'indetraibilità dell'Iva per la mandante nel caso in cui la società mandataria è a conoscenza della frode.
Sequestro del credito presso cessionari terzi	CORTE DI CASSAZIONE N. 45588/2022	La Cassazione conferma la legittimità dei sequestri presso terzi in buona fede di crediti fiscali legati a frodi, in quanto chi acquista crediti frutto di una frode in un'operazione di cessione è "difficilmente qualificabile, agli effetti del sequestro e della successiva confisca, come persona estranea al reato".

In breve

Dal 22 novembre al 6 dicembre contributi per ristoranti, bar, piscine e catering

Di Francesco Costa

È ancora possibile presentare l'istanza per accedere al contributo a fondo perduto previsto per ristoranti, bar, piscine e catering, di cui all'art. 1-ter comma 2-bis del DL 73/2021 e al DM 30 dicembre 2021. Tale contributo è possibile richiederlo fino a domani 6 dicembre, questo è previsto dal provvedimento n. 423342 dell'Agenzia delle Entrate nel quale sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle istanze.

Possono fruire dell'agevolazione in esame le imprese individuate da specifici codici ATECO che sono 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30 e 93.11.2, che hanno subito una riduzione dei ricavi 2021 non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019. Per le imprese costituite nel 2020, la riduzione del 40% è determinata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2021.

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, in via telematica utilizzando il modello approvato, mediante la procedura web resa disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi":

- direttamente dal richiedente;
- oppure tramite un intermediario di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 322/98 con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e corrispettivi".

L'istanza può essere compilata anche utilizzando software di mercato che rispettino le specifiche tecniche stabilite con il provvedimento in esame.

Tale istanza, può essere inviata dal 22 novembre al 6 dicembre 2022 e contiene, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e alla dichiarazione di possesso dei requisiti d'accesso all'agevolazione:

- la dichiarazione in relazione all'ammontare complessivo degli aiuti concessi all'impresa unica nell'ambito del regime "de minimis", ai sensi del regolamento 1407/2013 della Commissione europea, la cui registrazione nell'RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024;
- il quadro A, per l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica.

In caso di errore, presentare un'istanza sostitutiva della dichiarazione precedentemente trasmessa.

L'ammontare del contributo spettante viene definito al termine del periodo di presentazione delle istanze, non rilevando l'ordine di presentazione delle medesime. In particolare, le risorse finanziarie, sono erogate alle imprese che hanno validamente presentato l'istanza, con le seguenti modalità:

- il 70% delle risorse è ripartito in uguale misura tra tutti i beneficiari;
- in aggiunta, il 20% dell'assegnazione finanziaria è ripartito, in uguale misura, tra i beneficiari che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 400.000 euro;
- il restante 10% dell'assegnazione finanziaria si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese beneficiarie che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 1 milione di euro.

L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l'importo spettante e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato in base all'ammontare di aiuti in regime "de minimis" indicato nell'istanza e l'erogazione è effettuata mediante accredito diretto sul conto corrente indicato nell'istanza ed intestato al richiedente.

Nel caso in cui l'ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro, il dichiarante deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla dichiarazione antimafia, (disciplinata dal DLgs. 159/2011).

Qualora l'agevolazione si riveli in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate recupera il contributo indebitamente percepito con i relativi interessi e irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo non spettante).

La proroga dell'autodichiarazione aiuti di Stato COVID

di Alberto De Stefani

Con il provvedimento n. 439400 pubblicato il 29 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine di invio della presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato COVID al 31.01.2023.

Si ricorda che il termine originale di invio dell'autodichiarazione, previsto dal DM 11.12.2021, era il 30.06.2022. Successivamente, con il provvedimento del 22 giugno 2022 n. 233822, l'Agenzia delle Entrate aveva prorogato la scadenza al 30.11.

Tra le motivazioni al provvedimento pubblicato il 29 novembre, vi sono le lamentele di alcuni professionisti che, alle prese con la trasmissione dell'autodichiarazione, riscontravano qualche difficoltà di accesso alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stati (RNA) al fine di reperire le informazioni utili a compilare i modelli da trasmettere. Le problematiche tra l'altro, venivano già segnalate nel comunicato stampa CNDCEC del 26 novembre scorso. Per risolvere questa problematica, il provvedimento pubblicato ha modificato i punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438, modificando il termine di invio al 31.01.2023.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato prorogato anche il termine definito al punto 1.5 del citato provvedimento n. 143438, vale a dire il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo. Gli importi eccedenti i limiti dei massimali devono ora essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il 31 gennaio 2023. In alternativa è possibile versare gli aiuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 se tale termine scade dopo il 31 gennaio 2023. Per questo motivo, ora tra le FAQ relative all'autodichiarazione aiuti di Stato COVID, è presente una nuova FAQ intitolata "Calcolo interessi da recupero – NEW".

Il Regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21.04.2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02) indica le modalità con cui vanno calcolati gli interessi da corrispondere oltre all'importo dell'aiuto ricevuto eccedente il limite stabilito.

In merito alle modalità di calcolo, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che gli interessi da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale.

Secondo le istruzioni della stessa Agenzia delle Entrate, inoltre, per determinare gli interessi da recupero, nell'ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato COVID, si deve considerare il lasso di tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino al 28.01.2021, data dell'entrata in vigore del nuovo massimale.

In merito agli aiuti di cui alla Sezione 3.12, l'Agenzia afferma infine che gli interessi da recupero devono essere calcolati diversamente, a seconda che gli stessi siano stati fruiti prima o dopo l'entrata in vigore della sezione 3.12. Per gli aiuti fruiti prima dell'entrata in vigore, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000, si deve tener conto del periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12. Per gli aiuti invece fruiti dopo l'entrata in vigore della Sezione 3.12, si considera il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino al 28.01.2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

L'Approfondimento – 1

L'amministratore e il compenso da lavoro dipendente

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

L'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra società e amministratore è sempre stato un tema oggetto di discussioni in giurisprudenza, prassi e dottrina, non solo per ciò che attiene al profilo giuslavoristico, ma anche e soprattutto per i risvolti in ambito tributario, ed in particolare per la deducibilità del costo del lavoro dipendente dal reddito d'impresa.

AMMINISTRATORE E LAVORATORE DIPENDENTE: PROFILI GIURIDICI

In seno al rapporto amministratore e società amministrata sono sorte nel corso del tempo due distinte teorie, quella "**organica**" e quella "**contrattualistica**".

Teorie su cui giurisprudenza e dottrina si sono dibattute fino alla pronuncia a SS.UU della Corte di Cassazione n. 1545/2017 in cui gli ermellini hanno affermato che **"tra i "rapporti societari" deve necessariamente comprendersi il rapporto tra società ed amministratori, data l'essenzialità del rapporto di rappresentanza in capo a questi ultimi come rapporto che, essendo funzionale, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica, alla vita della società, consente alla stessa di agire. In altri termini, tale rapporto è rapporto "di società" perché serve ad assicurare l'agire della società, non assimilabile, in quest'ordine di idee, né ad un contratto d'opera in questo senso, (cfr. già Cass. 22046/14), né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato"**.

Dalla lettura della sentenza si intuisce come la Suprema Corte sposi la tesi "**organica**" prefigurando addirittura una teoria cosiddetta "**societaria**" dalla quale emerge un chiaro profilo giuridico di detto rapporto.

Diversamente, per inquadrare la nozione di lavoratore dipendente si deve fare riferimento alla disciplina civilistica, ed in particolare all'art. 2094 del c.c. in base al quale **"È**

prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

Dal tenore di questa definizione emerge il principale criterio distintivo per qualificare un rapporto di lavoro subordinato o meno, ovvero la necessaria presenza della cosiddetta eterodirezione, ovvero di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare in capo al datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

È pur vero, tuttavia, che in ambito giurisprudenziale sono stati individuati anche altri criteri secondari, che in mancanza dell'indicatore principale (eterodirezione) possono far presupporre l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, soprattutto se presenti contemporaneamente. Si pensi in tal senso ad un orario di lavoro prestabilito, ad uno stipendio prefissato, alla determinazione concordata tra le parti di riposi e ferie.

È, quindi, in questo contesto così disomogeneo ed instabile che si inserisce il tema della possibile sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo ad un amministratore che opera per la società.

In particolare, ci si domanda se un amministratore dotato dei poteri di rappresentanza della società possa al contempo risultare titolare nei confronti della stessa società di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero eterodiretto. Rendendo più semplice la questione è come chiedersi se controllore e controllato possano essere la stessa persona.

Ebbene, di seguito cercheremo di venire a capo della questione, esaminando entro quali ambiti e in che limiti la figura dell'amministratore - dipendente possa considerarsi ammissibile in uno stesso ente societario.

LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA E DELLA PRASSI

Per individuare gli aspetti maggiormente significativi del tema oggetto di studio possiamo prendere spunto sia dalla corposa produzione della giurisprudenza di legittimità, che dalla posizione presa dall'INPS con il messaggio n. 3359/2019.

Ad ogni modo, al fine di verificare la possibilità per un soggetto di svolgere il doppio ruolo di amministratore e di dipendente non si può prescindere dal valutare la subordinazione

caso per caso, esaminando la situazione di fatto, senza ricorrere a facili standardizzazioni.

Detto ciò, osserviamo che, richiamando la tesi della Corte di Cassazione, nel citato documento INPS si precisa che ***“l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa e il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente”***.

Per questi motivi, cercando di sintetizzare al massimo si possono individuare le seguenti casistiche:

- **componente del CdA**. Questa carica può sicuramente coesistere con un rapporto di lavoro dipendente presso la stessa società, purché detto rapporto risulti assoggettato alle decisioni, alle direttive e al controllo dell’organo collegiale. A ben vedere, è proprio la natura collegiale dell’organo amministrativo che consente di subordinare l’amministratore alla volontà collettiva degli altri membri del CdA;
- **presidente del CdA**. Le stesse considerazioni fatte per il componente del CdA valgono anche per la figura del presidente del CdA. In merito a questa figura occorre, inoltre, aggiungere che neppure l’eventuale conferimento del potere di rappresentanza esclude la possibilità di configurare un rapporto di lavoro subordinato con la società, dato che il potere di rappresentanza concesso non estende automaticamente a questo soggetto anche i poteri deliberativi;
- **amministratore delegato**. In merito a questo soggetto rileva l’estensione della delega che può essere generale o specifica. Nel caso di delega generale, ovvero di delega specifica circa la gestione dei rapporti di lavoro in seno alla società pare alquanto difficile poter giustificare l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra società e amministratore delegato perché in una siffatta situazione è proprio questo soggetto che detiene il potere datoriale di indirizzo, di controllo e disciplinare. In buona sostanza, viene a mancare proprio il carattere della eterodirezione richiesto dal rapporto di lavoro subordinato. Diversamente, in presenza di una delega specifica conferita per altri fini, si pensi ad esempio alla gestione finanziaria, ai rapporti con i clienti e fornitori, nulla sembra ostare alla

possibilità di prevedere per l'amministratore delegato un rapporto di lavoro dipendente;

- **amministratore unico**. La carica di amministratore unico esclude senza alcun dubbio la possibilità di prevedere un rapporto di lavoro dipendente, perché questo soggetto è detentore assoluto del potere datoriale.

ALCUNE RIFLESSIONI

Sulla base di quanto finora riportato proviamo a fare la quadra, focalizzando l'attenzione sui punti di maggior interesse.

Anzitutto osserviamo che l'esistenza dei requisiti della subordinazione, su tutti l'eterodirezione, risulta fondamentale per provare l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

Tuttavia, questo aspetto non è l'unico da tenere in considerazione. Ai fini della prova occorre dimostrare anche l'effettiva attività svolta come lavoratore subordinato, che deve essere distinta da quella di amministratore. Un eventuale "**miscuglio**" tra le due attività rischia, infatti, di far crollare l'indipendenza del rapporto di lavoro dipendente.

Utile in tal senso è ancora una volta il messaggio n. 3359/2019 rilasciato dall'INPS, dove sono state individuate le seguenti condizioni per provare la compatibilità tra lo status di amministratore e lo svolgimento di attività di lavoro dipendente. In particolare, si deve accertare che:

- ***“il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato all'organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale espliciti un potere esterno;***
- ***sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all'effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un***

altro soggetto ovvero degli altri componenti dell'organismo sociale a cui appartiene;

- ***il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite***".

Da quanto detto, si intuisce chiaramente che la valutazione dell'attività svolta come lavoratore dipendente e come amministratore non può prescindere da un esame caso per caso. Cercare standard valutativi potrebbe portare, infatti, a valutazioni errate.

QUALI CONSEGUENZE FISCALI PER LA SOCIETÀ?

Arrivati a questo punto cerchiamo di capire quali sono le conseguenze fiscali che potrebbero derivare da un corretto o da un errato inquadramento della situazione fin qui analizzata.

A tal fine sembra utile riprendere quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella pronuncia n. 36362/2021.

In quell'occasione i massimi giudici, trovandosi a dirimere un caso di accertamento IRES per mancato riconoscimento dei costi di lavoro subordinato di due amministratori, costi ritenuti dall'Amministrazione Finanziaria non inerenti e, di conseguenza, indeducibili, hanno osservato che la ricostruzione compiuta dall'Ufficio era stata effettuata basandosi su elementi standardizzati e, quindi, a loro avviso non risultava corretta.

È questo, dunque, il rischio in cui può incorrere il datore di lavoro se la distinzione tra l'attività di lavoro dipendente e amministratore non si dimostra chiara fin da subito. Valutazioni errate possono, infatti, portare a dover:

- effettuare un ricalcolo contributivo, data la diversità dei due rapporti;
- riprendere a tassazione il costo del lavoro derivante dagli stipendi e dai relativi oneri contributivi.

Un'attenta valutazione prima di instaurare un rapporto di lavoro dipendente tra amministratore e società amministrata sembra, pertanto, imprescindibile per non cadere in errori che potrebbero risultare fatali.

L'Approfondimento – 2

Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa

di Leonardo Girlando

PREMESSA

Il trasferimento di proprietà degli immobili soggiace, generalmente, ad imposizione. Nell'ordinamento tributario, l'imposizione può essere diretta o indiretta. La prima colpisce il cedente, e genera imposte dirette che, per le persone fisiche si traduce in IRPEF; la seconda, che coinvolge le imposte indirette, ne vede una pluralità fra le quali si dovrà individuare quella riferita al caso specifico. Infatti, i trasferimenti degli immobili, possono essere assoggettati ad IVA, ad imposta di registro, ad imposta sulle successioni o sulle donazioni. Chiaramente queste imposte sono alternative fra loro, nel senso che l'atto di trasferimento non sarà mai assoggettato contemporaneamente ad IVA ed imposta di registro: o l'una o l'altra. Stessa cosa per l'imposta sulle successioni e l'imposta sulle donazioni.

A braccetto, invece, con le imposte appena descritte troviamo le imposte ipotecarie e catastali.

Altra caratteristica della imposizione indiretta è il fatto che essa può essere proporzionale al valore di trasferimento oppure in misura fissa.

Peculiarità delle imposte sulle successioni e sulle donazioni sono poi le eventuali "franchigie"; si tratta di importi sottratti all'imponibilità di cui si ha diritto in situazioni particolari ed i cui importi sono variabili in virtù del grado di parentela. Infatti passiamo da una franchigia di un milione di euro nelle donazioni o successioni verso il coniuge ed i parenti in linea retta entro il quarto grado, di 100.000 euro nei medesimi trasferimenti a beneficio di fratelli, per giungere ad un milione e mezzo di euro quando il beneficiario è un portatore di handicap grave.

Altro aspetto di carattere generale concerne le aliquote, le quali si differenziano in ragione del soggetto beneficiario del trasferimento. Ecco che allora troveremo le aliquote

ordinarie e le aliquote ridotte; queste ultime legate al fatto che per il beneficiario o acquirente si è di fronte all'acquisizione della così detta "prima casa".

Da ultimo, ma non per importanza, anche l'oggetto del trasferimento può vincolare o meno l'aliquota applicabile: si parla di fabbricato di lusso o immobile non di lusso. I primi sono individuabili nelle categorie catastali "A1", "A8" ed "A9".

Ultima particolarità concerne gli immobili considerati "pertinenze" dell'immobile. Infatti, il garage o la cantina sono classificati in categoria catastale "C", cioè fra gli immobili "strumentali", ma se sono trattati come pertinenze dell'abitazione allora seguono le regole impositive "speciali" del fabbricato abitativo; possono cioè essere assoggettati ad aliquote di imposizione indiretta "ridotte". Gli immobili che possono essere considerati pertinenze sono quelli accatastrati come "C2", "C6" e "C7". Non una infinità di tali immobili può essere agevolata, ma sono uno per ogn'una delle categorie citate.

Come si comprende, le situazioni che si possono creare sono diverse e ad ogn'una di esse si dovrà agganciare la corretta regola impositiva.

Acquisto prima casa

Fatta questa premessa indispensabile per inquadrare, seppur con analisi veloce, le fattispecie impositive ed avuto cognizione che alcune situazioni possono beneficiare di agevolazioni, andiamo ad approfondire quelle che in Italia sono previste in caso di acquisto della "prima casa".

Le agevolazioni possono riguardare diverse materie, come ad esempio l'imposta di registro, l'IVA o gli atti di successione e donazione.

Le norme al riguardo sono le seguenti:

- Art. 69 L. 342/2000;
- DPR 633/72;
- DPR 131/86.

Le agevolazioni previste per la prima casa sono le seguenti:

Status del venditore/tipologia di trasferimento.	Imposta di registro	IVA	Imposta ipotecaria	Imposta catastale
Se il venditore è un privato o un soggetto IVA che gode dell'esenzione dell'IVA.	Proporzionale nella misura del 2%	Non prevista	50,00 €	50,00 €
Se il venditore è un soggetto IVA	200,00 €	4%	200,00 €	200,00 €
Trasferimento a titolo gratuito inter vivos	Proporzionale nella misura del 2%, ma non inferiore a 1.000,00 €	Non prevista	200,00 €	200,00 €

Vincoli

- Le suddette agevolazioni sono fruibili solo ed esclusivamente dalle **persone fisiche**.
- L'unità immobiliare deve essere **abitazione non di lusso**, tale definizione si rifà alla categoria catastale individuata dal DM 2 agosto 1969, poi modificata e ricondotta alla categoria catastale A con esclusione degli immobili classificati in A7, A8 ed A9. Sempre riguardo le già citate categorie catastali del DM 2 agosto 1969, le agevolazioni possono essere applicate anche alle pertinenze accatastate con i codici C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una unità per categoria. L'agevolazione può essere goduta sia quando la pertinenza è acquistata simultaneamente all'abitazione principale sia quando acquistate con un atto differente rispetto a quello di compravendita della prima casa.

Condizioni:

- L'immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente entro 18 mesi dall'acquisto della proprietà trasferisca la propria **residenza**;
- L'acquirente deve dichiarare al momento dell'acquisto di **non possedere** e godere dei diritti di usufrutto, uso e abitazione di altre proprietà nel comune in cui intende risiedere o già risiede, neanche in comunione con il coniuge.
- In sede di stipulazione dell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di **non aver già usufruito dell'agevolazione** per godere di diritti quali i diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà su tutto il territorio nazionale, neanche in comunione legale con il coniuge, con riferimento ad altro immobile. Se si trasgredisce a questa regola è prevista la decadenza dal beneficio, il pagamento totale delle imposte secondo le aliquote ordinarie e l'applicazione di una sanzione pari al 30% delle imposte non versate.

Altri requisiti:

Come già affermato, per poter godere delle agevolazioni è necessario avere la residenza anagrafica nel comune in cui si acquista la prima casa. Se non in possesso della residenza anagrafica nel comune di acquisto dell'immobile, deve trasferirla entro 18 mesi dall'acquisto o alternativamente svolgere la propria attività lavorativa o di studio nel comune ove è ubicato l'immobile in corso di acquisto.

Cosa accade in caso di mancato trasferimento della residenza anagrafica?

In questo caso, si decade il beneficio dell'agevolazione, indipendentemente dalla causa che ha impedito il trasferimento della residenza. L'unico impedimento ammissibile può essere una causa di forza maggiore causata da un avvenimento di gravità estrema non imputabile al comportamento delle parti in causa.

Agevolazioni sulla prima casa e superbonus:

Una disposizione contenuta nell'art. 119 del DL 34/2020 in materia di superbonus, estende il termine per il trasferimento della residenza a 30 mesi dalla data dell'atto di compravendita se si usufruisce del suddetto bonus.

Decadenza dell'agevolazione:

Si decade dall'agevolazione nei seguenti casi:

- Falsità delle dichiarazioni sottoscritte in sede di stipula dell'atto di acquisto;
- Mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l'immobile entro i termini stabiliti dalla legge.
- Non vende l'immobile precedentemente acquistato godendo delle agevolazioni (è possibile usufruire più volte delle agevolazioni, a condizione che gli immobili precedentemente acquistati vengano venduti, Art. 69 L. 342/2000: è la regola del riacquisto);
- Vende o dona l'abitazione prima del termine di 5 anni dall'acquisto stabilito dalla legge.

Emergenza covid e agevolazioni sulla prima casa.

Durante il periodo di emergenza sanitaria i termini previsti dal DPR 131/86 sono stati sospesi. La sospensione ha riguardato il periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022.

Il solo termine che non è stato sospeso è stato il termine quinquennale di decadenza dell'agevolazione prima casa.

I termini decorrono a nuovo dal 1° aprile 2022.

Prima casa e interpretazioni

La materia delle agevolazioni è molto dibattuta in dottrina, prassi e giurisprudenza. In particolare, negli ultimi anni l'agenzia delle entrate si è espressa in questa materia. Ricordiamo i seguenti casi:

- Resp. AE 1 agosto 2022 n. 400, sul godimento dell'agevolazione in data antecedente al matrimonio e successiva comunione dei beni;
- Resp. AE 1 agosto 2022 n. 399, sul mancato trasferimento da uno Stato estero entro 18 mesi per motivi legati al Covid-19;
- Resp. AE 28 giugno .n. 349, sull'intestazione della sola nuda proprietà;

- Resp. AE 7 gennaio 2022 n. 4, sul mancato trasferimento della residenza per conduzione di salute;
- Resp. AE 28 ottobre 2021 n. 751, sulla concessione dell'immobile oggetto delle agevolazioni in comodato gratuito;
- Resp. AE 2 aprile 2021 n. 228, sul precedente acquisto di un immobile per successione con l'agevolazione prima casa;
- Resp. AE 15 luglio 2019 n. 241, sul requisito di non titolarità di altra casa di abitazione nel territorio del comune.

Per quanto riguarda la Giurisprudenza, si riporta una sintesi di sentenze con i relativi riferimenti che sono state emanate negli ultimi anni:

- In tema di agevolazioni “prima casa” l’idoneità della casa di abitazione preposseduta deve essere valutata sia in senso oggettivo (effettiva abitabilità) sia in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l’applicazione del beneficio anche nell’ipotesi di disponibilità dell’alloggio che non sia concretamente idoneo, per caratteristiche e dimensioni complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato (Cassazione, sentenza 2.02.2018, n. 2565).
- La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2565/2018, consolida il proprio orientamento affermando che si ha diritto all’acquisto di un immobile con l’agevolazione “prima casa” anche nel caso in cui il soggetto acquirente possieda un immobile non idoneo a uso abitativo e sia obbligato ad alienarlo. Si registra, al riguardo, la contrarietà dell’Amministrazione Finanziaria a dare rilievo all’inidoneità dell’abitazione preposseduta, in quanto ciò contrasta con la dichiarazione, che deve essere resa obbligatoriamente dal contribuente, di assenza di altri immobili e la difficile definizione pratica del concetto di inidoneità dell’immobile, che può essere di tipo oggettivo o soggettivo
- La Cassazione, con sentenza 2.02.2018, n. 2565, ha affermato il principio in base al quale le agevolazioni per l’acquisto della prima casa spettano anche qualora il contribuente disponga di un’altra abitazione nello stesso Comune, ma la stessa non sia idonea all’uso abitativo
- Con l’ordinanza n. 4591/2018 la Corte di Cassazione ha ritenuto che le cause di forza maggiore che possono ostacolare il contribuente a trasferire la residenza nell’immobile, rispetto al quale si è beneficiato dei vantaggi “prima casa”, devono

essere sorte in seguito all'atto di vendita. In caso contrario, vi sarà la decadenza di tali benefici.

- La Cassazione, con ordinanza 17.04.2018 n. 9433, ha affermato che il termine di 18 mesi per trasferire la residenza ai fini dell'agevolazione fiscale sulla prima casa decorre dal rogito e non dall'ultimazione dei lavori.
- La Commissione tributaria provinciale di Rimini, con la sentenza n. 113/2018, ha ritenuto applicabile anche al contratto di compravendita immobiliare a favore di terzo l'agevolazione "prima casa" ai fini dell'imposta di registro. Poiché gli effetti del contratto si producono direttamente in capo al terzo, è chiaro che è tale soggetto a dover avere le caratteristiche per fruire di tale agevolazione. In merito alle dichiarazioni che la legge richiede siano rese nel contesto del contratto non dovrebbe essere impeditivo del beneficio il fatto che le dichiarazioni siano espresse nel contratto non dal terzo, ma dal soggetto stipulante, oppure facendo intervenire il terzo al contratto per rendere le dichiarazioni.
- La Cassazione, con ordinanza 17.05.2018 n. 12050, ha affermato che nessuno dei coniugi ha diritto a fruire dell'esenzione Ici per l'abitazione principale nel caso in cui gli stessi dimorino abitualmente in due immobili diversi e non siano separati legalmente.
- La Cassazione, con l'ordinanza 5.06.2018, n. 14326, ha precisato che se l'acquisto della "prima casa" è effettuato dai coniugi in regime di comunione legale dei beni, l'agevolazione spetta solo se entrambi rendono le dichiarazioni prescritte dalla legge per avvalersi dell'agevolazione. In altri termini, non è sufficiente che le dichiarazioni siano rilasciate da un solo coniuge.
- La Cassazione, con l'ordinanza 22.06.2018, n. 16604, ha stabilito che, anche senza il trasferimento della residenza, competono le agevolazioni "prima casa" purché il coniuge vi abbia preso la residenza e vi sia il domicilio della famiglia.
- Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 17148/2018), l'atto necessario affinché il contribuente eviti la decadenza dell'agevolazione prima casa di cui ha fruito in precedenza deve essere rappresentato da un titolo idoneo a consentirgli l'uso e il godimento di un'abitazione; ciò non si verifica nel caso di un acquisto di nuda proprietà. Pertanto, l'acquisto del diritto di nuda proprietà di un'abitazione entro un anno dall'alienazione della precedente prima casa (effettuata prima del decorso di un quinquennio dal suo acquisto), non evita la decadenza in conseguenza della cessione infraquinquennale.

- La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19989/2018, ha affermato che l'agevolazione prima casa compete anche a chi abbia già, nel medesimo Comune, la proprietà di un'altra casa che sia, però, inidonea all'uso abitativo in quanto locata a terzi (a meno che si tratti di una locazione preordinata a consentire un abusivo utilizzo dell'agevolazione). Secondo la Suprema Corte il concetto di casa posseduta deve essere letto come casa idonea a essere abitata, con la conseguenza che, quando vi sia l'inidoneità della casa a essere abitata, il contribuente che ne sia proprietario può acquistare con l'agevolazione un'altra abitazione.
- La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2565/2018, ha fornito chiarimenti in relazione al requisito del non possesso nello stesso Comune di abitazioni ai fini dell'agevolazione "prima casa". Infatti, è possibile avere la proprietà di un'altra abitazione nel medesimo Comune, non acquistata con l'agevolazione "prima casa", se si tratta di una casa non idonea ad essere abitata: tale inidoneità può essere di tipo soggettivo, ossia relativa alla situazione personale del contribuente, od oggettivo, in relazione quindi alle condizioni dell'edificio. Inoltre, l'inidoneità può essere giuridica, nel caso in cui il proprietario dell'abitazione non la possa utilizzare in quanto concessa in locazione ad altri.
- La Cassazione, con ordinanza n. 21312/2018, ha affermato che la donazione di un immobile prima del decorso di 12 mesi per il riacquisto di un'abitazione fa cadere le agevolazioni "prima casa", a nulla rilevando la simulazione dell'atto di donazione e la successiva dichiarazione sottoscritta dalle parti con efficacia risolutoria e retroattiva
- La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza 18.09.2018, n. 1603/7/18, ha stabilito che per il godimento dei benefici previsti per la "prima casa", ai fini dell'accertamento della dimensione della superficie di un immobile inferiore al limite di 240 mq., la documentazione tecnica e fotografica prodotta dal perito di parte prevale sul conteggio a tavolino effettuato dall'Agenzia delle Entrate
- La Cassazione, con la sentenza 19.10.2018, n. 26243, ha stabilito, in materia di agevolazioni "prima casa", che le nuove regole che attribuiscono tali agevolazioni, in luogo del D.M. n. 2/1969, hanno efficacia retroattiva
- La Cassazione, con l'ordinanza 4584 del 15.02.2019, ha stabilito che i costi non esigui sostenuti dal contribuente per energia, riscaldamento e, più in generale, per

le utenze, costituiscono prova rilevante per dimostrare la residenza abituale nell'immobile, al fine di fruire dell'esenzione Ici e Imu sull'abitazione principale

- La Commissione tributaria provinciale di Sondrio, con la sentenza 24.01.2019, n. 9, ha stabilito che l'acquisto di un terreno di pertinenza della "prima casa" sconta l'aliquota agevolata anche senza "graffatura". La "graffatura", infatti, sia pure certificando un vincolo funzionale di un terreno con l'immobile principale, non ne costituisce unico presupposto di certezza di pertinenzialità
- Con l'ordinanza 9.05.2019, n. 124040, la Cassazione ha sancito il diritto del contribuente a conservare le agevolazioni sulla prima casa nel caso in cui non acquisisca la residenza entro i termini stabiliti in quanto l'immobile risulta occupato abusivamente da un inquilino sfrattato
- Con l'ordinanza 16.05.2019 n. 13118, la Cassazione ha dichiarato la fruibilità delle agevolazioni fiscali per la prima casa a favore del contribuente che già possiede un immobile nello stesso comune, purchè sia stato acquistato senza i medesimi benefici e non sia idoneo a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare
- Non perde le agevolazioni fiscali sulla "prima casa" chi si trasferisce nel nuovo immobile in comunione e destinato a casa familiare anche se ha la residenza in un altro Comune (Cassazione, ordinanza n. 19594 del 19.07.2019).
- La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza 21.06.2019 n. 2699, ha affermato che, nel caso di opzione per il regime di separazione dei beni, i coniugi non possono fruire dell'agevolazione Imu prevista per la prima casa se utilizzano più immobili come abitazione principale, che sono uniti solo di fatto, avendo una propria rendita catastale, e senza un'effettiva unione catastale o fiscale
- La Commissione tributaria provinciale di Ravenna, con la sentenza n. 169/1/2019, ha affermato che non decade dall'agevolazione "prima casa" il contribuente che non abbia trasferito la residenza entro il termine previsto di 18 mesi, qualora ciò sia dipeso da incidenti domestici che lo abbiano costretto a letto, e dall'improvvisa necessità di sostituzione del pacemaker, proprio a ridosso della scadenza del termine
- La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29643/2019, ha ritenuto sufficiente superare i 240 mq dell'immobile con il soppalco per ritenerlo di lusso e, quindi, non beneficiare delle agevolazioni sulla prima casa. Infatti, devono essere

conteggiate tutte le aree utilizzabili dell'immobile, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità

- Secondo la Cassazione (ordinanza n. 31487/2019), il giudice tributario deve sempre valutare le prove fornite dal contribuente che escludano le caratteristiche della casa di lusso; non è quindi sufficiente attribuire valore solo agli elementi forniti dall'Amministrazione Finanziaria
- La Cassazione, nell'ordinanza 16.10.2020, n. 22488, afferma che la decadenza dall'agevolazione "prima casa" non si realizza quando si vende prima del decorso di 5 anni dalla data del rogito di acquisto, qualora entro un anno dalla vendita si registri una scrittura privata non autenticata di acquisto di un'altra casa (successivamente destinata dall'acquirente ad abitazione principale). • Pertanto, per non perdere l'agevolazione non occorre stipulare un rogito notarile, né occorre la trascrizione dell'atto di riacquisto nei registri immobiliari.
- La Cassazione, con ordinanza 13.05.2021 n. 12813, ha riconosciuto le agevolazioni fiscali sulla prima casa al soggetto che acquista un secondo immobile anche se entro l'anno non ha trascritto la compravendita. Ai fini dei benefici è sufficiente una scrittura privata
- La Cassazione, con ordinanza 17.06.2021 n. 17408, ha affermato che l'esenzione Imu per l'abitazione principale non può essere riconosciuta se l'immobile non è destinato a residenza e dimora del nucleo familiare. Se i coniugi non sono separati o divorziati l'esenzione non spetta sul secondo immobile né se sia ubicato nello stesso comune di residenza di uno dei coniugi né se si trova in un comune diverso. Inoltre, se sono utilizzati di fatto due o più immobili come prima casa, l'esenzione spetta solo per un immobile. È richiesto l'accatastamento unitario dei due immobili per fruire dell'agevolazione
- Secondo l'ordinanza 22.07.2021, n. 20981 della Corte di Cassazione, la proprietà di una casa inidonea non impedisce al contribuente l'acquisto di un'altra abitazione con l'agevolazione prima casa. La pronuncia si scontra con la prassi dell'Agenzia delle Entrate e riguarda una casa acquistata nel 2008 in sostituzione di un'abitazione di 47,81 metri quadrati abitata da una famiglia di 5 persone.
- I benefici per l'acquisto della "prima casa" competono anche all'acquisto del lastrico solare di pertinenza dell'appartamento; senza che rilevi che il bene sia censito separatamente all'immobile principale né che l'acquisto della pertinenza

sia concluso con atto separato. Lo ha stabilito la Cassazione nell'ordinanza n. 22561 del 10.08.2021

- Il cambio di destinazione urbanistica della “prima casa” acquistata molti anni prima, nello stesso Comune di residenza del contribuente, consente, allo stesso contribuente, l’acquisto di un’altra “prima casa” usufruendo delle agevolazioni fiscali. Per tali agevolazioni, infatti, assume rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale (Cassazione, sezione quinta, ordinanza n. 22560 del 10.08.2021)
- Il contribuente che possiede nello stesso Comune un altro immobile, inidoneo alle esigenze abitative, ha comunque diritto alle agevolazioni sulla “prima casa”: lo ha precisato la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'ordinanza 22.07.2021, n. 20981.
- La Cassazione, con l'ordinanza 10.08.2021 n. 22560, ha affermato che se l'abitazione è diventata un ufficio per effetto di una modifica della categoria catastale dell'immobile, il proprietario può acquistarne un'altra, beneficiando della tassazione ridotta, in quanto non risulta titolare, al momento dell'acquisto, di altra unità ad uso abitativo. • Una questione che continua a dividere l'Agenzia delle Entrate e la Cassazione è quella dell'estensione dell'agevolazione «prima casa» alle unità immobiliari pertinenziali. Secondo l'amministrazione, le pertinenze censite autonomamente in catasto sono agevolabili soltanto se iscritte nelle categorie C/2, C/6 o C/7 (cantine, autorimesse, solai, ecc.), limitatamente a una per ciascuna categoria. Per i giudici di legittimità, invece, conta solo l'esistenza del vincolo pertinenziale, nell'accezione del codice civile
- La Cassazione, con ordinanza n. 27088/2022, ha stabilito che non ha diritto alle agevolazioni “prima casa” il marito separato che acquista un altro immobile perché il primo è assegnato alla ex coniuge.

L'Approfondimento – 3

L'acconto Iva di dicembre

di Federico Camani

PREMESSA

Per i contribuenti soggetti attivi e passivi d'imposta, uno degli ultimi adempimenti dell'anno, è il versamento dell'acconto Iva.

La scadenza di versamento è fissata per il 27 dicembre 2022. È possibile determinare l'acconto tramite tre metodi di calcolo messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria (metodo storico, previsionale e analitico). L'acconto deve poi essere considerato nel calcolo della liquidazione Iva annuale, esercitabile con la Dichiarazione Iva da presentare entro il 30 aprile 2023.

Sono tenuti a versare l'acconto Iva i soggetti che liquidano l'imposta con cadenza mensile, trimestrale per natura e su base trimestrale per effetto di specifica opzione, per importi non inferiori a 103,29 euro.

Con questo intervento, verranno analizzati i metodi previsti per la determinazione dell'acconto Iva, con focus sulle modalità e i termini di versamento e sulle categorie di contribuenti soggetti a specifiche disposizioni fiscali.

IL METODO STORICO

Il metodo storico di determinazione dell'acconto Iva prevede l'applicazione di una percentuale pari all'88% dell'ammontare Iva determinabile in base alla periodicità di liquidazione adottata. In altre parole, per determinare la base imponibile necessaria per il calcolo dell'acconto Iva 2022, si deve fare riferimento al risultato della Liquidazione Iva periodica desumibile dal quadro VP della comunicazione che, trimestralmente, viene inviata all'Agenzia delle Entrate (c.d. Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva).

La base imponibile da utilizzare per il calcolo dell'acconto Iva mediante il metodo storico dipende dalla periodicità di liquidazione ovvero:

- se la liquidazione è mensile, la base imponibile corrisponde al saldo a debito della liquidazione di dicembre 2021;
- se la liquidazione è mensile “posticipata”, la base imponibile corrisponde al saldo a debito della liquidazione di dicembre 2021 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2021;
- se la liquidazione è trimestrale “speciale” (p.e. autotrasportatori e/o distributori di carburante), la base imponibile corrisponde al saldo a debito della liquidazione del quarto trimestre 2021;
- quando la liquidazione è trimestrale con saldo annuale a debito, la base imponibile di riferimento corrisponde alla somma fra il saldo a debito della Dichiarazione Iva relativa al 2021 (Modello IVA 2022) e l’acconto versato per l’anno d’imposta 2021, al netto degli interessi trimestrali;
- infine, qualora la liquidazione sia trimestrale ma il saldo annuale evidenzia un importo a credito, la base imponibile corrisponde alla differenza fra l’acconto Iva versato per il 2021 e il saldo a credito evidenziato nella Dichiarazione Iva 2022.

A tal fine, si segnala che le fatture di competenza dell’anno 2021, ricevute entro il 31.12.2021 e registrate nel registro degli acquisti entro il 30.04.2022, sono confluite nel calcolo del saldo Iva dell’anno 2021, ai sensi dell’articolo 25, D.P.R. 633/72. Per questo motivo, la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali deve avvenire:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta;
- ed entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Come precisato anche dalla Circolare 1/E/2018, Agenzia Entrate, la registrazione delle fatture di acquisto relative al 2021 effettuata entro il 30.04.2022, avrebbe prodotto dei riflessi sul saldo Iva dell’anno 2021, con la necessità di annotare i predetti documenti in un apposito sezionale a parte. Tuttavia, è stato evidenziato che:

- per i contribuenti mensili non si produce alcun riflesso ai fini della determinazione dell’acconto Iva 2022, atteso che esso è calcolato sul saldo della liquidazione del mese di dicembre 2021;

- per i contribuenti trimestrali per natura l'Iva a credito sorta con la registrazione delle fatture pervenute entro il 31.12.2021 confluisce nel saldo Iva dell'anno 2021, ciò influenzando il calcolo dell'acconto Iva 2022.

Si ricorda, infine, che ai fini della determinazione dell'acconto Iva si devono considerare anche le variazioni intervenute nella periodicità delle liquidazioni Iva. Infatti, tutti i contribuenti che nel corso del 2022 hanno adottato una periodicità diversa rispetto a quella del 2021, devono seguire specifiche regole.

Per coloro che nel 2021 erano trimestrali e nel 2022 hanno iniziato a liquidare l'imposta mensilmente, l'acconto Iva va commisurato ad 1/3:

- del saldo Iva emergente dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2021, al netto degli interessi, per i contribuenti trimestrali per opzione;
- dell'Iva versata con riferimento all'ultimo trimestre del 2021, per i contribuenti trimestrali "speciali".

Per coloro che nel 2021 erano mensili e che, nel 2022, hanno optato per la liquidazione trimestrale, l'acconto Iva 2022 va commisurato in base alla somma dei saldi a debito delle liquidazioni periodiche di ottobre, novembre e dicembre 2021, dovendo computare nella liquidazione di dicembre l'acconto 2021, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2021. In altre parole, il contribuente che passa da una liquidazione mensile ad una trimestrale, calcola l'acconto in base al saldo a debito dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, considerato anche l'acconto Iva 2021; se il mese di dicembre 2021 si fosse chiuso con un saldo Iva a credito, quest'ultimo confluirebbe nel calcolo della base imponibile Iva ai fini dell'acconto 2022.

Tabella n. 1. Sintesi delle modalità di calcolo della base imponibile Iva

Periodicità	Base imponibile
Mensile	Saldo a debito della liquidazione Iva di dicembre 2021
Mensile posticipato	Saldo a debito della liquidazione Iva di dicembre 2021 calcolata con riferimento alle operazioni di novembre 2021

Trimestrale speciale	Saldo a debito della liquidazione Iva del 4° trimestre 2021, al lordo dell'acconto Iva 2021
Trimestrale per opzione	Saldo a debito della dichiarazione Iva 2022 (relativa al 2021), al netto degli interessi trimestrali dell'1%
Trimestrale per opzione con saldo a credito	Differenza fra l'acconto Iva versato per il 2021 e il saldo a credito della dichiarazione Iva 2022 (relativa al 2021)

IL METODO PREVISIONALE

L'alternativa al metodo storico di calcolo dell'acconto Iva è rappresentata dal metodo previsionale. Tale procedura fa riferimento alle operazioni che si stima saranno riferibili all'ultimo mese o all'ultimo trimestre del 2022 con applicazione, in fase finale di calcolo, dell'aliquota dell'88%.

Il metodo previsionale, decisamente più rischioso, permette di adeguare il calcolo dell'acconto Iva a quello che si presume possa essere il fatturato del mese o trimestre di riferimento, evitando così di calcolare e versare importi "storici" che risulterebbero eccessivi. Tuttavia, il metodo previsionale comporta dei rischi ovvero la possibilità che il versamento dell'acconto Iva sia insufficiente rispetto al fatturato effettivamente prodotto.

L'agenzia delle Entrate, nella sua attività di controllo, emette regolarmente avvisi automatici, ai sensi dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, qualora l'acconto versato con il metodo previsionale sia insufficiente rispetto a quello che si sarebbe dovuto versare con il metodo analitico/storico.

IL METODO ANALITICO

Il metodo analitico di calcolo dell'acconto Iva rappresenta sicuramente l'alternativa più equa seppur non rappresenti l'opzione meno rischiosa. Con questo metodo è possibile calcolare l'acconto Iva 2022 sulla base delle operazioni effettuate nell'ultimo periodo di liquidazione dell'anno ovvero:

- per i contribuenti mensili, la base imponibile di calcolo fa riferimento alle operazioni intercorse fra il 01.12.2022 e il 20.12.2022;

- per i contribuenti trimestrali, la base imponibile fa riferimento alle operazioni intercorse fra il 01.12.2022 e il 20.12.2022 (al netto delle operazioni imputate nel terzo trimestre 2022).

Ai fini contabili, nel calcolo della base imponibile Iva con metodo analitico, si precisa che:

- si deve fare riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, con ciò considerando l'esigibilità dell'imposta;
- per le operazioni attive, si deve considerare il momento in cui l'imposta diviene esigibile, ovvero si devono considerare le operazioni effettuate tra il 01.12.2022 e il 20.12.2022, sia per i contribuenti mensili sia per i trimestrali; al tal fine, si ricorda che le operazioni effettuate il 20.12.2022 ma fatturate entro il 01.01.2023 rientrano nel calcolo della base imponibile, in virtù della moratoria dei canonici 12 giorni per l'emissione della fattura;
- per le operazioni di cessione con DDT, si deve fare riferimento alla data impressa nel DDT medesimo, considerando a tal fine tutti quelli datati fra il 01.12.2022 e il 20.12.2022;
- non si deve fare riferimento alle fatture differite emesse il 15 dicembre 2022 relative ad operazioni effettuate nel mese di novembre 2022;
- non devono essere considerate, altresì, le fatture di acquisto registrate entro il 15.12.2022 ma relative ad operazioni del mese di novembre 2022.

CASI PARTICOLARI

All'interno della platea dei soggetti passivi di imposta, vi sono alcune categorie di contribuenti ai quali vengono riservate specifiche regole ai fini della determinazione dell'acconto Iva da versare. Tra questi, si segnalano:

- i contribuenti gestori di servizi di telecomunicazione di cui al D.M. 366/2000 e le aziende che somministrano servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, etc.) di cui al D.M. 370/2000, i quali, in presenza di un versamento di imposta superiore a 2.000.000 di euro nel corso del 2021, calcolano l'acconto Iva 2022 applicando la percentuale del 97% alla media dei versamenti eseguiti o che avrebbero dovuto eseguire nei primi tre trimestri del

2021 (di fatto è precluso l'utilizzo del metodo storico e previsionale, mentre è consentito l'utilizzo dell'effettivo);

- le Pubbliche Amministrazioni, gli enti e le società soggette allo split payment (c.d. meccanismo della scissione dei pagamenti) di cui all'articolo 17-ter, D.P.R. 633/72, i quali devono tenere conto dell'imposta versata all'Erario nell'ambito dello split payment e, quindi, dell'Iva versata direttamente all'Erario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, D.M. 23.01.2015, nell'ambito della liquidazione periodica. Tali contribuenti, una volta definita la base di calcolo, possono calcolare l'acconto Iva utilizzando uno qualsiasi dei tre metodi a disposizione.

Si ricorda che i contribuenti gestori di servizi di telecomunicazione e le aziende che somministrano servizi pubblici, devono verificare il superamento o meno del limite di 2.000.000 di euro avendo riguardo:

- ai versamenti dovuti sulla base delle liquidazioni periodiche dei primi tre trimestri del 2021;
- al versamento relativo al quarto trimestre del 2020, che doveva essere effettuato entro il 16 febbraio 2021;
- a eventuali ulteriori versamenti conseguenti a ravvedimento operoso.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione di azienda, successione ereditaria, etc.) si verifica, in linea generale, una situazione di continuità fra i soggetti partecipanti all'operazione. Di fatto, il soggetto risultante dalle operazioni straordinarie o dalle altre trasformazioni sostanziali soggettive è tenuto al versamento dell'acconto Iva 2022 sulla base della situazione esistente nel corso dell'esercizio 2021 in capo al soggetto "dante causa": si verifica, quindi, una successione nei rapporti che obbliga il soggetto "avente causa" a considerare, nel calcolo dell'acconto Iva 2022, le operazioni intercorse nel 2021 in capo al soggetto "dante causa". Resta ferma la possibilità di utilizzare tutti e tre i metodi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento alle operazioni di fusione, la circolare n. 52/1991, Agenzia Entrate, ha precisato che:

- per le fusioni aventi effetto fra il 01.01.2022 e il 30.11.2022 (se le società estinte erano in regime mensile) o fra il 01.01.2022 e il 30.09.2022 (se le società estinte erano in regime trimestrale), l'acconto Iva 2022 non deve essere corrisposto né dalle società estinte, in quanto manca il dato previsionale di riferimento, né da quella risultante dalla fusione, in quanto si tratta di società neo costituite (manca, di fatto, il dato storico);
- se la fusione avviene nel periodo compreso tra il 01.12.2022 (01.10.2022 per i contribuenti trimestrali) e il 27.12.2022 (termine di versamento dell'acconto), la società risultante dalla fusione, che subentra in tutti gli obblighi delle società fuse, deve utilizzare quale dato storico l'ammontare delle risultanze delle società fuse in relazione all'ultima liquidazione periodica del 2021 ovvero alla Dichiarazione annuale Iva 2022 (per i contribuenti trimestrali) e, quale dato previsionale, l'importo delle risultanze relative a ciascuna delle liquidazioni del 2022.
- se la fusione interviene nel periodo fra il 28.12.2022 e il 31.12.2022, ogni società dovrà autonomamente provvedere al versamento dell'acconto nei termini di legge anche se, a causa della successiva fusione, le liquidazioni periodiche definitive relative all'ultimo mese o trimestre e la compilazione della dichiarazione annuale vengono predisposte dalla società risultante dalla fusione.

VERSAMENTO DELL'ACCONTO

Il versamento dell'acconto Iva 2022 va effettuato entro il 27.12.2022 mediante l'utilizzo del modello F24 con l'indicazione del codice tributo:

- 6013, per i contribuenti mensili;
- 6035, per i contribuenti trimestrali.

Si ricorda, altresì, che:

- l'importo dell'acconto dovuto non deve essere maggiorato dell'interesse dell'1% dai contribuenti trimestrali;
- il versamento può essere effettuato con compensazione di crediti tributari e contributivi disponibili.

SANZIONI

In caso di omesso o insufficiente versamento, ai sensi dell'articolo 13, D.lgs. 471/1997, il contribuente è punito con una sanzione amministrativa pari al 30% della maggiore imposta non versata, oltre agli interessi di mora calcolati in base ai giorni di ritardo (saggio di interesse 0,8%).

Nel caso in cui non siano ancora iniziati accessi, ispezioni e verifiche ovvero non siano intervenuti avvisi automatici ai sensi dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/72, il contribuente ha la possibilità di sanare l'omesso o insufficiente versamento dell'acconto mediante l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso, come segue:

- sanzione dello 0,1%, per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno;
- sanzione dell'1,5%, laddove il versamento sia effettuato entro 30 giorni;
- sanzione dell'1,67%, laddove si verifichi un ritardo superiore a 30 giorni ma inferiore ai 90;
- sanzione del 3,75%, per ritardi superiori a 90 giorni e, comunque, entro la presentazione della Dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021 (da presentare entro il 30.04.2022).

SOGGETTI ESCLUSI

I contribuenti, soggetti passivi di imposta, che rimangono esclusi dal versamento dell'acconto Iva 2022, sono i seguenti:

- soggetti che determinano un acconto inferiore a 103,29 euro;
- soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del 2022 senza che vi sia l'obbligo di effettuare alcuna liquidazione Iva con riferimento al mese di dicembre 2022, per i contribuenti mensili, oppure all'ultimo trimestre del 2022, per i contribuenti trimestrali;
- soggetti che applicano il regime agricolo di esonero;
- soggetti che svolgono attività di intrattenimento;
- soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge 398/1991 (ASD, associazioni in genere, etc.);

- tutti coloro che applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile nonché il regime forfettario;
- soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA;
- soggetti che effettuano esclusivamente operazioni soggette al meccanismo dello split payment;
- soggetti che hanno iniziato un'attività nel corso del 2022, per i quali manca il dato storico;
- soggetti che hanno chiuso l'ultimo periodo di liquidazione dell'anno 2021, al netto dell'acconto Iva 2021, a credito;
- coloro che prevedono di chiudere l'ultima liquidazione Iva 2022 a credito.

Le prossime scadenze



16 dicembre 2022

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro cui i contribuenti mensili devono operare la liquidazione relativa al mese precedente e versare l'eventuale imposta a debito.

VERSAMENTO RITENUTE

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

IMU - SALDO

Termine per versare il saldo Imu dovuto per il 2022.

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER COVID

Termine per versare la 24^a rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

20 dicembre 2022

IMPOSTE DIRETTE – RITENUTE CONDOMINIO

Termine per versare le ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).

21 dicembre 2022

CREDITI D'IMPOSTA PRODOTTI ENERGETICI

Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d'imposta per i prodotti energetici previsti a favore degli esercenti l'attività di pesca (per il 2° trimestre 2022) e degli esercenti attività agricola e della pesca (per il 3° trimestre 2022).

25 dicembre 2022

ELENCHI INSTRASTAT

Termine per presentare gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

27 dicembre 2022

ACCONTO IVA

Termine per versare l'acconto Iva relativo all'anno 2022.
